

	<b>COMUNE DI CASATENOVO</b> Provincia di Lecco	<b>Numero</b>  <b>20</b>	<b>Data</b>  <b>12/05/2014</b>
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

## DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2014 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO**

**Originale**

L'anno **2014** addì **12** del mese di **Maggio** alle ore **20.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

All'appello risultano

<b>Nominativo</b>	<b>Presenza</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presenza</b>
COLOMBO ANTONIO	SI	TRABUCCHI GIOVANNI	SI
GALBIATI FILIPPO	SI	PIROVANO GUIDO	SI
ZARDI LUCIANO	SI	NANNINI SARA	SI
COGLIATI RODOLFO	SI	RIVA GIULIANO	NO
COMI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	NO
SIRONI ALFIO	NO	VIGANO' GIANNI MARIA	SI
PIROVANO ERMENEGILDO	SI	VISCARDI CLAUDIO	NO
LABADIA NICOLA	SI	CANTU' ALBERTO	SI
BRAMBILLA DARIO	SI	RAMPIN ROSANNA	NO
BIFFI MARA	SI	PELLEGRINI MARCO	NO
BAIO ENRICA	SI		

**Totale presenti**

**15**

**Totale assenti 6**

Assiste il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **ANTONIO COLOMBO**, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2014 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

#### Considerato che:

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione separata del Consiglio Comunale in data odierna è stato deliberato:
  - l' APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO;
  - APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2014 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO IUC (TARI - TASI)

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13-03-2014 è stato nominato funzionario responsabile della IUC (imposta Unica Comunale) il sottoscritto responsabile del settore programmazione risorse;

#### Preso atto che:

- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- La TARI pertanto deve essere applicata Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES. La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche**, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.

#### **CONSIDERATO che:**

- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente i locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione del 25%;
- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota pari al 15%, correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata – COMPOSTAGGIO;
- ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze non domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota fino al 30%, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
- sono stati redatti dal Servizio tributi gli allegati prospetti (ALLEGATO-A, ALLEGATO-B) di articolazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinati sulla base del Piano Finanziario approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la ripartizione dei costi del servizio è stata effettuata secondo la percentuale di incidenza del gettito nell'ultimo ruolo Tarsu tra utenze domestiche e non domestiche;

- ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, di cui al D.P.R. 158/1999, in misura tra il minimo ed il massimo al fine di privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, si sono applicate le seguenti agevolazioni
  - ✓ La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta di € 15,00= per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni al 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare oggetto di tassazione;
  - ✓ Al tributo dovuto sarà applicata una riduzione sulla parte variabile del:
    - a) 60% per i locali a disposizione della Casa di Riposo e degli istituti religiosi;
    - b) 60% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;
    - c) 30% locali destinati all'uso della comunità parrocchiale;
- ai sensi dell'art. 27, comma 5, l'entità globale delle agevolazioni debitamente richieste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, la somma attribuita al comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è stato sottratto dal costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO che:**

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22/01/2014 è stato prorogato alla Soc. Creset Spa di lecco la convenzione per la riscossione/rendicontazione/postalizzazione della tarsu/tari;

**RITENUTO** di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti "TARI", per l'anno 2014, dovrà essere versato con scadenza:

N. rate	scadenza	incasso %
1° acconto	30/09/2014	50%
2° acconto/saldo	01/12/2014	50%

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che, alla data odierna, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e dei relativi allegati di legge risulta fissato al 31 luglio 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014;

**VISTO** che l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi di questa stessa seduta consiliare;

**RITENUTO** pertanto di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, nonché quale allegato obbligatorio ex art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

**RAVVISATA** l'urgenza prevista dall'art. 38, comma 5 del TUEL;

**Considerato** che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

**Preso atto** che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione e Tributi in data 05-05-2014, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

**Udita** la Relazione dell'Assessore al Bilancio, Sig. Brambilla Dario e che, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 58, 5^ comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l' 1.1.2012), non viene qui materialmente riportata perché nel rispetto di tale normativa è ricompresa nel "documento" costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta ;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000.

**Visto** lo Statuto comunale;

Con voti n. 15 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

#### D E L I B E R A

- 1) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2014**, come risultanti dai **prospetti allegati (ALLEGATO-A, ALLEGATO-B)**
- 2) di stabilire, che il tributo comunale sui rifiuti "TARI", **per l'anno 2014, dovrà essere versato con scadenza:**

N. rate	scadenza	incasso %
1° acconto	30/09/2014	50%

<b>2° acconto/saldo</b>	<b>01/12/2014</b>	<b>50%</b>
-------------------------	-------------------	------------

mediante bollettino di conto corrente postale, mav, ovvero modello di pagamento unificato.

3) **DI DARE ATTO che:**

- le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti **“TARI”**;

4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale : [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 15 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267.

COMUNE DI CASATENOVO  
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 20 DEL 12/05/2014

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 05.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE RISORSE  
F.to Adriano Uselli

---

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 05.05.2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to PAOLA SALA

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE  
**COLOMBO ANTONIO**

IL SEGRETARIO GENERALE  
**SANDRO DE MARTINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Casatenovo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
**SANDRO DE MARTINO**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni

---

---

ESTREMI di ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Casatenovo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
**SANDRO DE MARTINO**